

STATO D'EMERGENZA

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM 12 del febbraio 2011 e DPCM del 7 aprile 2011, è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

SOSPENSIONE

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, OPCM 3947 del 16 giugno 2011, è stata disposta la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

Il termine del periodo di sospensione, inizialmente fissato al 16 dicembre 2011, è stato successivamente prorogato:

- al 30 giugno 2012 dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 44, convertito in legge n. 111/2011;
- al 1° dicembre 2012 dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, articolo 23, comma 12 octies;
- al 31 dicembre 2013 dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 612.
- al 31 dicembre 2014 dal Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014 (Decreto Milleproroghe 2015), convertito in Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, articolo 10, comma 8.

La sospensione decorre dal 27 giugno 2011 senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2014.

BENEFICIARI

La sospensione è concessa ai datori di lavoro privati ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, ed ai liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8/8/1995, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011. Resta escluso il settore pubblico.

MODALITÀ DI SOSPENSIONE

Aziende con dipendenti: le aziende, ai fini della compilazione delle denunce UNIEMENS, per i periodi di paga da "giugno 2011 a novembre 2014" inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice "N961" e le relative <SommeACredito>. Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione " 1Z".

Artigiani e commercianti : In merito alla contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, si comunica che, a seguito della proroga oggetto del messaggio, rientrano nella sospensione le seguenti rate:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
06/07/2011	Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2010 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2011
20/08/2011	II rata sul minimale per l'anno 2011
16/11/2011	III sul minimale per l'anno 2011
30/11/2011	II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2011
16/02/2012	IV sul minimale per l'anno 2011
16/05/2012	I rata sul minimale per l'anno 2012
30/06/2012	Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2011 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2012
20/08/2012	II rata sul minimale per l'anno 2012
16/11/2012	III sul minimale per l'anno 2012

30/11/2012	II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2012
18/02/2013	IV rata sul minimale per l'anno 2012
16/05/2013	I rata sul minimale per l'anno 2013
20/08/2013	II rata sul minimale per l'anno 2013
18/11/2013	III rata sul minimale per l'anno 2013
08/07/2013	Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2012 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2013
02/12/2013	II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2013
17/02/2014	IV rata sul minimale per l'anno 2013
16/05/2014	I rata sul minimale per l'anno 2014
18/08/2014	II rata sul minimale per l'anno 2014
16/06/2014	Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2013 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2014
17/11/2014	III rata sul minimale per l'anno 2014
01/12/2014	II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2014

Si evidenzia che, ove risulti già acquisita la sospensione, è necessario revocarla e procedere ad una nuova acquisizione, secondo le disposizioni impartite con messaggio n. 3549/2013, per includere nella sospensione anche la contribuzione 2014 e, nello specifico, le rate in scadenza fino al 31.12.2014.

- Per quanto concerne i liberi professionisti ed i committenti con obbligo di contribuzione alla Gestione separata, di cui all'art. 2, c. 26, L. 335/1995, la sospensione opera secondo le seguenti modalità:
 - per i **liberi professionisti** è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2010 e primo acconto 2011, secondo acconto 2011, saldo 2011 e primo e secondo acconto 2012 e dei contributi aventi scadenza 8/7/2013, relativi al saldo della contribuzione anno 2012 e 1° acconto anno 2013, quelli con scadenza 2/12/2013 relativi al 2° acconto per l'anno 2013, nonché quelli relativi al saldo della contribuzione anno 2013, al 1° e al 2° acconto anno 2014;
 - per i **committenti** la sospensione ha ad oggetto i versamenti mensili con scadenza dal 27 giugno 2011 fino al 16 dicembre 2013 (compensi erogati fino al mese di novembre 2013) e quelli con scadenza fino al 16 dicembre 2014 (compensi erogati fino a novembre 2014).

Considerando l'intero periodo di vigenza della sospensione, si rammenta che risultano sospesi i versamenti relativi ai compensi erogati da giugno 2011 a novembre 2014 per le aziende committenti, mentre per i liberi professionisti tutti i pagamenti con scadenza dal 27 giugno 2011 al 31 dicembre 2014.

- Per le **aziende assuntrici di manodopera agricola** la sospensione del versamento dei contributi opera dal 27/6/2011 al 31/12/2014; pertanto è sospeso il pagamento dei contributi dovuti dal primo trimestre 2011 al secondo trimestre 2014. La presentazione dei DMAG relativi al periodo dal secondo trimestre 2011 sino al terzo trimestre 2014 rimane sospesa. I DMAG presentati a partire da gennaio 2015 (denuncia DMAG IV trimestre 2014), relativi ai citati periodi, non conterranno l'aggravio di sanzioni.
- Per i **lavoratori autonomi e per i concedenti a piccola colonia ed a compartecipazione familiare** sono sospesi i pagamenti a partire dalla prima rata del 2011 sino a quelli relativi alla terza rata del 2014.

Pertanto, al momento della ripresa riscossione, i pagamenti relativi alle suddette rate non conterranno l'aggravio di sanzioni.

MODALITÀ DI RECUPERO

I contributi sospesi devono essere versati in unica soluzione alla prima scadenza utile successiva alla data del 30/01/2015 maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dalla prima data utile fissata per il versamento.

In alternativa è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura

vigente alla data di presentazione della domanda.

Tali istanze devono essere presentate entro il termine del 20/03/2015 ed in deroga alla disciplina generale, limitatamente ai crediti oggetto di sospensione, la dilazione potrà essere concessa anche qualora sia in corso un'altra dilazione amministrativa.

Le istruzioni relative alle modalità di versamento sono state rese note con i messaggi n. 746 del 30/01/2015 e n. 1842 del 13/03/2015.

CIRCOLARI INPS E NORMATIVA

Circolare n. 98 del 22/07/2011: Oggetto documento: *Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell'isola di Lampedusa. Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011 e D.L. 6 luglio 2011, n. 98: sospensione del versamento dei contributi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.*

Messaggio n. 14045 del 30/8/2012: Oggetto documento: *Interventi a favore dell'isola di Lampedusa-proroga della sospensione contributiva fino al 01/12/2012. D.L. 95/2012 sulla "spending review", convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012.*

Messaggio n. 3549 del 28/2/2013: Oggetto documento: *Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell'isola di Lampedusa - ripresa dei versamenti e modalità di recupero dei contributi sospesi. Istruzioni contabili.*

Messaggio n. 2072 del 4/2/2014: Oggetto documento: *Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art.1 comma 612: emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell'isola di Lampedusa - proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2013 e ripresa dei versamenti.*

Messaggio n. 746 del 30/01/2015: Oggetto documento: *Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell'isola di Lampedusa - proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2014 e ripresa dei versamenti. Articolo 10, comma 8, Decreto Legge n. 192/2014.*

Messaggio n. 1842 del 13/03/2015: Oggetto documento: *Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell'isola di Lampedusa - proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2014 e ripresa dei versamenti. Articolo 10, comma 8, Decreto Legge n. 192/2014.*

Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3947 del 16 giugno 2011 . (G.U. n. 147 del 27 giugno 2011): Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (GU n. 155 del 6-7-2011)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2011 Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011: Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario - c.d. "Spending review", convertito dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art.1 comma 612 in GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87 " art. 1, comma 612" All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 1° dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».